

**DECRETO DEL VICESINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 17 - 2567/2018

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E  
COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI SANTENA  
- VARIANTE PARZIALE N. 13 AL P.R.G.C. -  
PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA

**Dato atto** che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

**Premesso** che per il Comune di Santena:

**la strumentazione urbanistica risulta la seguente:**

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 10-15219 del 30/03/2005;
- ha approvato sedici Varianti Parziali al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 16/11/2017, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 13 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, con nota prot. 14042 del 07/12/2017, pervenuto in data 28/12/2017 (ns prot. n. 157257 del 28/12/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;  
(Prat. n.VP\_ 043/2017)

**i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:**

- popolazione: 7.957 abitanti nel 1971, 10.314 abitanti nel 1981, 10.369 abitanti nel 1991, 10.203 abitanti nel 2001 e 10.738 abitanti nel 2011; dati che evidenziano un andamento demografico in aumento del 26% nel periodo 1971/2011;
- superficie territoriale di circa 1.620 ettari, dei quali 278 ettari di pianura e 1.342 ettari di collina; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 1.597 ettari con pendenze inferiori al 5% e 23 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25%. Per quanto attiene la Capacità d'uso dei suoli fertili per fini agricoli, il territorio comunale è classificato in Classe II<sup>^</sup>. E' altresì interessato da una superficie di circa 33 ettari di "Aree boscate";
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 11** della Città Metropolitana di Torino denominata "CHIERESE \_ CARMAGNOLESE" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto C.M.;
- è compreso nell'**Ambito 11 "Poirinese"**, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), il quale, costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: *non è compreso* negli *Ambiti di diffusione urbana* definiti dal PTC2 artt. 21 e 22 delle NdA ed *è individuato* dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 NdA);
- è individuato quale "*Centro Storico di tipo C, di media rilevanza*", ai sensi dell'art. 20 del PTC2;
- **sistema produttivo: è riconosciuto quale Ambito Produttivo di livello 2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle NdA del PTC2;**
- infrastrutture viarie:
  - è attraversato dal sistema Tangenziale Sud di Torino, dalla S.P. 029 del Colle di Cadibona, dalla S.P. 122 di Chieri, dall'autostrada A21 Torino-Piacenza e dalla Tangenziale Sud di Torino;
  - è interessato dai progetti per la viabilità 33.1, 75.1, 152.1 di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;
  - è attraversato da 8,3 km di piste ciclabili;
- è attraversato dalle linee ferroviarie Torino-Asti-Alessandria, Torino-Fossano-Cuneo-Savona . Il Comune è servito dal Sistema ferroviario Metropolitano (SFM) ed è attraversato dalle seguenti linee: Ivrea-Chivasso-Carmagnola-Bra;
- assetto del territorio:
  - ai sensi dell'ex R.D. n. 1775 del 11/12/1933, sono individuati i seguenti corsi di acqua pubblica: Rio Tepice e del Vallo e Torente Banna;
  - ai sensi della "*Riclassificazione sismica*" del territorio proposta dalla D.G.R. 19/01/2010, n.11-13058, il Comune è inserito in **Zona 4** di rischio;
- tutela ambientale:

- è presente un Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10035 denominato "Stagni di Poirino - SIC IT1110035";
- il PTC2 individua ambiti specifici di tutela ambientale, definiti quali "Corridoi di connessione ecologica (corridors)" e "Fasce perifluviai" di cui all'art. 47 del PTC2;
- è presente la vasta area verde urbana "Parco del Castello Cavour";

**dato atto** che il Comune di Santena è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di Santena a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 16/11/2017 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 13 al P.R.G.C. vigente del Comune di Santena, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, prevede, a seguito di specifica istanza di un privato, "l'ampliamento dell'area urbanistica produttiva denominata "IPI 25"[Area produttiva minore o isolata]... occupando una superficie territoriale complessiva di mq. 2.132 di una porzione dell'attuale dell'adiacente area urbanistica denominata "VTA 4 [Area agricola a verde di tutela]", al fine di poter ampliare un fabbricato produttivo esistente ad uso macello, realizzando nuove celle frigorifere e rimodulando i servizi, per poter continuare a svolgere l'attività in atto nell'edificio attualmente esistente;

La documentazione di Variante, dai contenuti estremamente sintetici, priva di alcuni elaborati fondamentali, **non consente una chiara ed univoca comprensione degli interventi proposti.** La documentazione non riporta alcun cenno in merito alla compatibilità della Variante con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2" (ora Città Metropolitana);

**preso atto** che, per quanto attiene la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, la documentazione di Variante comprende il Documento di "9-Verifica assoggettabilità a VAS (all. I)", riportante la data "20/06/2014" e non è chiaro se tale documento sia riferito alla procedura già conclusa con l'avvalimento dell'Organo tecnico regionale o si riferisca, invece, ad una nuova richiesta di Verifica. L'elaborato "9-Verifica assoggettabilità a VAS (all. I)" è stato comunque trasmesso al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana, in quanto Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

**visto** il parere prot. 119278/lb6 del 18/07/2014 del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Torino;

**consultato** il Servizio Progettazione interventi viabilità della Città Metropolitana di

Torino in data 18/01/2018;

**dato atto** che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la **deliberazione C.C. n. 52 del 16/11/2017** di adozione della Variante Parziale n. 13 al P.R.G.C. vigente:

- **non contiene** *“la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e non contiene “il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) [ad esclusione della lettera f) che si chiede comunque di approfondire] riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga”, così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;*

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

**vista** la D.C.R. 03 ottobre 2017, n. 233-35836 *“Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*;

**tenuto conto** che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisato nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **10 febbraio 2018**;

**vista** la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

**visto** il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

**vista** la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013, n. 17/2013 e n. 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'articolo 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati ..."*;

**dato atto** che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

**visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**visto** l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vice Sindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

**visto** l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

**visto** l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 18/01/2018, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

## DECRETA

- 1. ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 13 al P.R.G.C. vigente del Comune di Santena, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 16/11/2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G., **sono formulate osservazioni**;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Santena, per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.**

Torino, 24 gennaio 2018

Il Vicesindaco delegato  
al Bilancio, Personale, Organizzazione,  
Patrimonio, Sistema informativo e Provveditorato,  
Protezione civile, Pianificazione territoriale e  
Difesa del suolo, Assistenza Enti locali, Partecipate

(Marco Marocco)